

RELAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE

TRA CASTELLANZA SERVIZI SRL

E

CASTELLANZA PATRIMONIO SRL

1. LA SITUAZIONE

Il comune di Castellanza è attualmente socio di due società interessate ad un progetto di integrazione e precisamente:

- socio maggioritario di Castellanza Servizi S.r.l. che gestisce servizi pubblici tra cui:
 - attività sportive e ricreative;
 - servizio farmaceutico al dettaglio;
 - centro polisportivo di Via Per Legnano e del parco pertinenziale;
 - palestra scuole medie Leonardo da Vinci;
 - palestra scuola materna Cantoni;
 - servizio di edilizia residenziale pubblica;
 - civico cimitero;
 - servizio refezione scolastica e servizi collaterali.
- socio unico di Castellanza Patrimonio S.r.l., che si occupa della gestione di immobili commerciali, della realizzazione, gestione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, nonché della gestione di servizi di interesse sociale e socio sanitari, anche mediante gestione di comunità tra cui “la casa tra i castagni” e di residenze e centri assistenziali e sanitari.

La riorganizzazione societaria nell’ambito pubblico (spending review) finalizzata all’integrazione delle due società, consente l’ottenimento di economie e sinergie derivanti dall’ottimizzazione delle risorse disponibili in ossequio delle previsioni normative introdotte grazie alla diminuzione dei costi di struttura, alla semplificazione dei flussi finanziari ed al rafforzamento della struttura patrimoniale, in un’ottica di miglioramento dei principali indici patrimoniali e finanziari

L’operazione di integrazione ipotizzata è la fusione della Castellanza Patrimonio S.r.l. nella Castellanza Servizi S.r.l.

Il progetto di fusione trova piena giustificazione sulla base delle seguenti considerazioni:

- Nessuna delle società partecipanti alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali né è in stato di liquidazione;
- Entrambe le società sono legalmente costituite secondo il diritto italiano e con sede in Italia e sono iscritte ai competenti registri delle imprese.

2. FATTIBILITA’ GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Il progetto che si intende realizzare trae spunto da quanto disposto dall’art.23 del d.l.24 aprile 2014, n.66, conv. con l. n.89 del 23 giugno 2014 in tema di “*Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali*” ovvero, deve concretizzarsi in un processo di razionalizzazione che il Comune di Castellanza pone in atto coinvolgendo le sue società partecipate.

La Legge di Stabilità 2014, ha inciso sul profilo gestionale delle società partecipate ed il legislatore continua ad intervenire in materie di società partecipate dai Comuni con un orientamento di spinta alla riorganizzazione e riduzione delle partecipazioni, pur legittimando le società "in house", conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, purché esista la ricorrenza dei seguenti requisiti: il capitale sociale deve essere interamente posseduto da enti pubblici; la società deve svolgere l'attività prevalente con i soci pubblici; la società deve essere soggetta al "controllo analogo" da parte degli enti pubblici soci, cioè ad un controllo analogo a quello che gli stessi svolgono sui propri servizi interni.

Pertanto anche la nuova società risultante dall'integrazione delle due società esistenti, dovrà continuare ad avere le caratteristiche di società in house e quindi soddisfare pienamente i requisiti di cui sopra.

Dal punto di vista pubblicistico il Comune di Castellanza può legittimamente procedere alla realizzazione del progetto di razionalizzazione su descritto, in quanto non cambia la natura delle società mantenendo in essere il modello in house.

Gli organi societari da parte loro dovranno dare seguito a tutti gli adempimenti di diritto privato necessari.

Gli aspetti pubblicistici devono essere coniugati con gli obblighi societari previsti dal Codice Civile per le società di diritto privato.

Il progetto di fusione deve essere redatto contemporaneamente dalle due società, sulla base delle relative situazioni economiche redatte alla medesima data (semestrali al 30.6.2014) che avranno validità sino al 30 ottobre, data entro la quale dovranno svolgersi le reciproche assemblee per l'approvazione sia del progetto di fusione , proposto dai rispettivi organi amministrativi, sia del nuovo statuto, previa approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Castellanza.

Il progetto di fusione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie da svolgersi alla presenza di un notaio, dovrà essere depositato al registro delle Imprese per almeno 30 giorni.

Decorso il suddetto termine il Comune potrà convocare , alla presenza di un notaio, l'assemblea per dare vita alla società risultante dall'integrazione conseguente al progetto di fusione. La nuova società, rappresenta la continuità dell'operatività delle società anche se regolata dal nuovo statuto.

La fusione potrà avere effetti contabili dal 1 gennaio 2015, è fiscalmente neutra e garantisce la continuità di tutti i rapporti in essere.

Il progetto di fusione è giustificato sotto il profilo economico da economie di scala globali ritraibili dalla unificazione dell'attività delle due società con un risparmio di costi ordinari di gestione oltre al miglioramento della redditività e della professionalità dei dipendenti.

In particolare diminuirebbero i costi legati agli adempimenti obbligatori relativi alla gestione delle due società e Castellanza Servizi S.r.l., che già eroga servizi relativi alla gestione di immobili, dopo la fusione potrebbe provvedere direttamente alla gestione anche del patrimonio della società Castellanza Patrimonio S.r.l. senza incremento di costi ma, addirittura, ottimizzando l'attività delle maestranze alle quali oggi è affidato tale compito.

Con la fusione si otterrebbe una maggiore redditività grazie all'utilizzo di personale già esperto che continuerà ad operare a favore della società risultante dalla fusione e il cui costo rimarrà costante, stante la continuazione dei rapporti in essere senza soluzione di continuità (ai sensi dell'articolo 2504 bis c.c.).

Il modello di fusione prevede l'integrazione della Castellanza Patrimonio. nella Castellanza Servizi S.r.l. (e non viceversa) in quanto Castellanza Servizi S.r.l. è già orientata con un struttura consolidata all'erogazione dei servizi che la società risultante dalla fusione continuerà a fornire.

3. MODELLO DI FUSIONE

Il modello di fusione che si pensa di perseguire è quello semplificato che il Codice Civile consente nel caso di società riconducibili allo stesso socio. Nel caso di Castellanza servizi risulta quindi necessario procedere alla liquidazione dei soci di minoranza, in mancanza si procederà ad una fusione ordinaria.

Al fine del progetto di fusione è sufficiente che questi esprimano la loro disponibilità alla cessione delle quote in una assemblea di Castellanza Servizi (da convocarsi alla presenza di un notaio) prima dell'assemblea di approvazione del progetto di fusione.

I comuni possessori delle quote di minoranza dovrebbero essere stimolati alla cessione delle quote (al valore nominale) dall'orientamento del legislatore che attualmente prevede il 31.12.2014 quale termine per la diminuzione delle partecipazioni non strategiche e che, qualora tale termine non venisse rispettato, il recesso OPE LEGIS.

Inoltre l'operazione di integrazione comporta un aumento del capitale sociale e di conseguenza, i singoli comuni minoritari vedrebbero ridursi ulteriormente la loro quota di partecipazione.

Le società partecipanti all'operazione di fusione sono le seguenti:

- **SOCIETA' INCORPORANTE**

Società a responsabilità limitata denominata "CASTELLANZA SERVIZI SRL" :

Ripartizione capitale sociale

Socio	Valore delle quote in euro	%
Comune di Castellanza	614.970,00	94,61%
Comune di Fagnano Olona	1.000,00	0,15%
Comune di Gorla Maggiore	9.000,00	1,38%
Comune di Gorla Minore	9.000,00	1,38%
Comune di Marnate	8.000,00	1,23%
Comune di Olgiate Olona	1.030,00	0,16%
Comune di Solbiate Olona	7.000,00	1,08%
Capitale sociale pubblico	650.000,00	100,00%

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 650.000,00.

- **SOCIETA' INCORPORANDA**

Società a responsabilità limitata denominata "CASTELLANZA PATRIMONIO SRL",

Ripartizione capitale sociale

Socio	Valore delle quote in euro	%
Comune di Castellanza	115.000,00	100%

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 115.000,00

Come risulta dalle tabelle sopra riportate e relative alla compagine sociale delle società partecipanti alla fusione, Castellanza Servizi S.r.l. è posseduta per il 95% circa dal Comune di Castellanza mentre la residua quota del capitale sociale appartiene ad altri 6 Comuni limitrofi della Valle Olona.

I Consigli comunali di due Comuni hanno già deliberato la dismissione della quota posseduta in Castellanza Servizi, un terzo Comune - mediante comunicazione scritta - ha già manifestato la propria intenzione di dismettere la propria quota, mentre gli altri tre non hanno comunicato alcuna formale decisione.

L'articolo 1, comma 569, Legge del 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispone che *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi (modifica introdotta dall'art.2 D.L.16/2014 convertito nella Legge 68/2014 ndr), dalla data di entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter, secondo comma, del codice civile."*

Pertanto entro il 31/12/2014, i Comuni che detengono una quota di minoranza in Castellanza Servizi S.r.l. dovranno decidere sulla dismissione delle quote.

4. EFFETTI CONTABILI E FISCALI

L'operazione di fusione produce i propri effetti dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro Imprese oppure ai sensi del Codice Civile trattandosi di fusione per incorporazione, può essere prevista la decorrenza degli effetti della fusione da una data successiva (nel caso in esame 1° gennaio 2015).

Ai fini fiscali si precisa che la fusione avviene in un regime di neutralità, vale a dire che tutti gli elementi patrimoniali (attivi e passivi) delle società che partecipano alla fusione conserveranno i propri valori, fiscalmente riconosciuti, anche nella società risultante dalla fusione (art. 172 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR).